

CONSORZIO DI BONIFICA VAL D'ERA

Ente di Diritto Pubblico Economico

ELEZIONI DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI

AVVISO DI DEPOSITO DELLA LISTA DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO

IL PRESIDENTE

Preso atto che a termine delle disposizioni della Legge Regionale n. 34 del 5/5/94 e successive modifiche ed integrazioni dovrà avere luogo l'elezione di n. 15 componenti del Consiglio dei Delegati per il quinquennio 2006-2011.

RENDE NOTO

Che è in pubblicazione presso la sede del Consorzio, in Via Trento 72 a La Scala - San Miniato e negli Albi Pretori di tutti i Comuni ricadenti nel comprensorio consortile e precisamente Castellina M.A., Castelfiorentino, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Fucecchio, Gambassi Terme, Lajatico, Lari, Montaione, Montecatini V.C., Montopoli V.A., Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Riparbella, San Miniato, Santa Luce, Terricciola, Volterra, la Delibera della Deputazione Amministrativa n. 1 del 10/01/2006 concernente l'approvazione dell'Elenco degli aventi diritto al voto e che il predetto Elenco rimarrà depositato per 15 giorni consecutivi a partire dal 17 Gennaio 2006 a disposizione degli interessati, presso gli uffici del Consorzio e dei Comuni anzidetti.

Gli aventi diritto al voto sono suddivisi in tre sezioni, ognuno delle quali eleggerà cinque consiglieri.

Nella I° sezione sono iscritti i consorziati con un contributo da €0,01 a €53,40.

Nella II° sezione sono iscritti i consorziati con un contributo da €53,42 a €430,90.

Nella III° sezione sono iscritti i consorziati con un contributo da €432,28 a €18.794,50.

I contribuenti aventi proprietà ricadenti in più Comuni, sono stati iscritti una sola volta negli elenchi degli aventi diritto al voto, nel fascicolo del Comune in cui sono ubicati gli immobili gravati di maggior contributo.

Ai sensi dell'art. 10 del vigente Statuto gli aventi diritto al voto sono suddivisi in n. 3 sezioni. Ad ogni sezione è attribuito un numero di Consiglieri da eleggere, pari a cinque.

Si richiama l'attenzione degli interessati sul contenuto degli artt. 7 e 8 del vigente Statuto dell'Ente riportati in calce al presente manifesto.

I titoli di legittimazione richiesti dall'art. 7 del vigente Statuto devono essere presentati agli uffici Consortili entro il termine perentorio del quindicesimo giorno anteriore alla data di convocazione del corpo elettorale.

Gli eventuali reclami contro l'Elenco devono essere diretti al Presidente del Consorzio ed inviati mediante raccomandata con R.R. presso la sede del Consorzio in Via Trento, 72 La Scala - San Miniato entro il termine perentorio di 15 giorni dall'ultimo di pubblicazione.

La data e le modalità della convocazione del corpo elettorale per l'elezione dei membri elettivi del Consiglio dei Delegati saranno portate a conoscenza dei consorziati mediante successivo manifesto.

Gli uffici del Consorzio (Tel. 0571/417145) sono a disposizione degli interessati per fornire le notizie e i chiarimenti ulteriori che si ritenessero necessari.

Il Presidente

Dott. Edoardo Villani

ESTRATTO DELLO STATUTO DELL'ENTE

ARTICOLO 7

1. La partecipazione al Consorzio è obbligatoria. La qualifica di consorziato si intende acquisita con l'iscrizione della proprietà immobiliare, terreni e fabbricati, nel perimetro di contribuenza ed individuata nel catasto consortile.
2. Il corpo elettorale, composto da tutti i consorziati iscritti nel catasto consortile elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio dei Delegati ai sensi del successivo art. 21.
3. Hanno diritto al voto i consorziati che abbiano compiuto i diciotto anni di età e godano dei diritti civili.
4. Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti; per i falliti ed i sottoposti all'amministrazione giudiziaria, dal curatore o dall'amministratore.
5. Sono iscritti, a richiesta, solidamente con i proprietari, nel catasto consortile e nei ruoli di contribuenza, i titolari di diritti reali nonché gli affittuari e i conduttori degli immobili che, per obbligo derivante da norma di legge o da contratto, siano tenuti a pagare i contributi consortili. Quando tale obbligo concerne la totalità dei contributi consortili essi sono iscritti, a richiesta, nel catasto consortile unitamente ai proprietari e in luogo di questi nei ruoli di contribuenza.
6. Ogni consorziato iscritto nelle liste degli aventi diritto al voto, ha diritto ad un voto; nel caso di iscrizione solidale di più nominativi nel ruolo di contribuenza per lo stesso immobile gli iscritti avranno diritto ad un solo voto e dovranno esercitarlo per rappresentanza conferita ad uno solo degli iscritti.
7. Per le proprietà in comunione, il diritto di voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa, al quale dovrà essere conferita rappresentanza dai titolari della maggioranza delle quote computandosi anche la quota del rappresentante.
8. La rappresentanza di cui ai commi 6 e 7 è conferita con dichiarazione autentica nei modi di legge o con autocertificazione nei termini di legge, in entrambi i casi, trasmessa al Consorzio almeno quindici giorni prima della data delle elezioni.
9. Per conseguire l'iscrizione nell'elenco degli aventi diritto al voto dei rappresentanti indicati nei precedenti commi 4 e 5, i relativi titoli di legittimazione debbono essere depositati presso il Consorzio a cura degli interessati entro il quindicesimo giorno anteriore alla data fissata per la convocazione del corpo elettorale.
10. Se la dichiarazione non è stata depositata nel termine previsto, il diritto di voto è esercitato dal cointestatario titolare della maggior quota ovvero, in mancanza, dal primo intestatario della proprietà.
11. Qualora il nominativo del primo intestatario figuri partecipante a più comunioni, viene considerato rappresentante della partita catastale gravata da maggior contributo, mentre per le restanti partite, la rappresentanza di cui al comma 8 del presente articolo, deve essere conferita ad altro componente la comunione.
12. Qualora il nominativo del primo intestatario sia iscritto nelle liste degli aventi diritto al voto anche per proprietà individuale, voterà per questa partita, mentre per quella in comproprietà deve essere conferita la rappresentanza al altro componente la comunione.
13. Qualora il nominativo di un cointestatario, diverso dal primo, sia iscritto nelle liste degli aventi diritto al voto anche per proprietà individuale, voterà per questa partita, mentre per quella in comproprietà non gli può essere conferita la rappresentanza di cui al comma 8.
14. Esclusi i casi di rappresentanza legale e di delega di cui al successivo art. 9, comunque ogni persona fisica non può votare più di una volta.

ARTICOLO 8

L'iscrizione nell'elenco degli aventi diritto al voto costituisce il titolo per l'esercizio del diritto di voto.